Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 dicembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 24 DICEMBRE 1953:

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1953.

Approvazione dei modelli di scheda per la dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette per l'esercizio 1954-55.

(6134)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1953, n. 928.

Sostituzione dell'allegato 5 al regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837, e 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, che detta norme per gli esami di promozione nei ruoli del personale civile di gruppo *A*;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

L'allegato 5 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è sostituito dall'allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 16 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — MERLIN

Visto, *il Guardasigilli* : AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1953

Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 74. — PALLA

ALLEGATO

Programma degli esami di promozione a consigliere (gruppo A, grado 8°) del ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

A) *Esami di concorso per merito distinto*

Sono argomento delle prove scritte:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto privato;

c) economica politica, scienza delle finanze, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

d) quesiti pratici sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti riguardanti i vari servizi affidati al Ministero dei lavori pubblici.

Oltre i suindicati, sono argomento delle prove orali:

e) diritto penale;

f) procedura civile;

g) codice della navigazione;

h) elementi di legislazione del lavoro.

B) *Esami di idoneità*

Sono argomento delle prove scritte:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto privato, escluso il commerciale;

c) quesiti pratici sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti riguardanti i vari servizi affidati al Ministero dei lavori pubblici.

Oltre i suindicati, sono argomento delle prove orali:

d) economia politica e scienza delle finanze;

e) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

f) codice della navigazione (disciplina giuridica delle spiagge, dei porti e degli aeroporti);

g) elementi di legislazione del lavoro.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
MERLIN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1953, n. 929.

Soppressione dell'Agenzia consolare in La Ceiba (Honduras) ed istituzione di un Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in La Ceiba (Honduras) alle dipendenze della Legazione d'Italia in Tegucigalpa è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Consolato di 2ª categoria in La Ceiba (Honduras) con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Colon, Atlantida, Cortes, Santa Barbara, Yoro, Copan e Islas de la Bahia.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 2ª categoria in Tegucigalpa è modificata come segue: i dipar-

timenti di Morazàn, Olancho, Comayagua, Lempira, Ocopeteque, Juticalpa, La Paz, El Paraiso, Valle e Choluteca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 7 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 78. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. **930.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media femminile pareggiata « Caterina Fieschi Adorno » in Genova.

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media femminile pareggiata « Caterina Fieschi Adorno » in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 75. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953, n. **931.**

Autorizzazione ad accettare una donazione fatta allo Stato italiano dall'Istituto autonomo case popolari della provincia di Piacenza.

N. 931 Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato italiano dall'Istituto autonomo case popolari della provincia di Piacenza del terreno, sito in Piacenza, località San Giuseppe, esteso mq. 3691, costituente l'area di sedime di quattro fabbricati di tipo economico costruiti dal predetto Istituto per conto e a spese del Ministero dei lavori pubblici, e viene approvato e reso esecutorio il relativo contratto stipulato il 21 febbraio 1953.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 76. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953.

Contributi dovuti dal comune di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere relativi al 1° semestre 1949.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 617;

Considerato che i servizi statali e municipali di polizia della circoscrizione del comune di Roma rimasero unificati fino alla data 30 giugno 1949 essendo avvenuto il 1° luglio successivo il passaggio da parte della Polizia metropolitana al Corpo dei vigili urbani del comune di Roma di tutti i servizi di polizia urbana;

Ritenuto che i contributi a carico del comune di Roma per i servizi di polizia della capitale nonchè per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere istituiti con decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887, vanno liquidati per il 1° semestre 1949;

Udito il Sindaco del comune di Roma;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

I contributi dovuti, per il 1° semestre 1949, dal comune di Roma, per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, sono liquidati nella somma di L. 171.421.138 (centosettantunomilioniquattrocentoventunomilacentotrentotto).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1953

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1953
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 243. — DE ROSSI

(6264)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1953.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, relativo alla istituzione, ed all'approvazione dello statuto, dell'« Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli », in Verona;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, col quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente stesso;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1950, con il quale l'on. avv. Antonio Alberti venne riconfermato nella carica di presidente per il triennio 1° luglio 1950-30 giugno 1953;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1953-30 giugno 1956;

Decreta:

L'on. sen. avv. Giuseppe Trabucchi è nominato presidente dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1953-30 giugno 1956, in sostituzione dell'on. avv. Antonio Alberti, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1953

PELLA

(6193)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1953.

Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1954, per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1954, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati speciali regimi d'imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I

Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, della uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giuste le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso o ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da cova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello da parte di chiunque per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, le castagne secche, anche sgusciate e pelate, ed i fichi secchi interi o semplicemente spaccati, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori sul luogo di produzione, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui al precedente comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 3 % all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta all'imposta dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originali è dovuta nella misura del 3 % sul prezzo di vendita degli stessi prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

Art. 4.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei

prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, della uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriore a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa alla importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o l'acquistano direttamente all'estero, la quale dev'essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta a norma delle disposizioni in vigore indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime di imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1954 l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1955.

TITOLO III

Birra

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % e si corrisponde in modo virtuale, al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno in base al prezzo medio di L. 9000 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante all'acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro sono soggette alla imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 9 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè Tè e matè

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura d'imposta indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogati del caffè: 12 %.
Voce doganale 79 Caffè;
Voce doganale 185 - Surrogati del caffè.

B) Tè e matè: 13 %.
Voce doganale 80 - Tè.
Voce doganale 81 - Matè.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 9 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi dànno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche al caffè (sia crudo che tostato), al tè ed al matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni scambio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane al-

l'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento della imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:
solfato ammonico;
nitrato calcio 13/14 15/50 %;
nitrato ammonico 15/16 20/21 33/35 %;
nitrato soda;
fosfato biammonico;
calciocianamide;

b) Fosfatici:
superfosfato minerale;
perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3 %;
scorie Thomas;
fosforiti (fosfato minerale macinato);

c) Potassici:
sale potassico 40/42 30/32 %;
cloruro potassico 50/52 58/60 %;
solfato potassico 48/50 %.

Anticrittogamici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;
zolfo grezzo molito e anche ventilato;
zolfo raffinato molito e anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito e anche ventilato;
gli stessi zolfi ramati.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionale o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70 %.

Voce doganale 271 statistica 696 Benzina;

Voce doganale 271 statistica 697 Acqua ragia minerale;

Voce dognale 271 statistica 698, 699, 700, 701 Petrolio e gasolio;

Voce doganale 271 statistica 693, 695, 706, 708 Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*:
provenienti dall'estero. 3,50 %;
di produzione nazionale: 4 %.

Voce doganale 271 statistica 692, 704, 705 Oli grezzi di petrolo naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9 %.

Voce doganale 271 statistica 702 e 703.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2 %.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio (voce doganale ex-271) in base al prezzo medio di L. 147 al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione e riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sull'entrata a questa afferente;

b) *per gli oli minerali lubrificanti* sul prezzo medio di L. 270 (duecentosettanta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua la estrazione mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tale fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non danno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche o dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

Art. 18.

I prezzi medi stabiliti dal precedente art. 14 possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

TITOLO VII

Combustibili fossili

Art. 19.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50 %
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati: carbone coke;

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4 %
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dall'Ente approvigionamento carboni: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente.

Qualora i combustibili siano venduti dall'Ente *schiavo dogana*, col conseguente onere all'acquirente del pagamento dei diritti di confine, l'imposta è liquidata dall'Ente stesso sul prezzo addebitato in fattura, fermo l'obbligo all'acquirente di corrispondere il tributo sull'ammontare dei diritti di confine in uno al versamento dei diritti medesimi, all'atto dello sdoganamento della merce;

2) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

3) per le importazioni dall'estero al di fuori e senza l'intervento dell'Ente approvvigionamento carboni: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, sia dall'Ente approvvigionamento carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente sia dall'Ente approvvigionamento carboni che dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

Per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni e industrie si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 20.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) a cura dell'Ente approvvigionamento carboni e dei produttori nazionali, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata*, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) in modo virtuale alle dogane, limitatamente all'ammontare dei diritti di confine, nel caso di vendite *schiavo dogana*, da parte dell'Ente approvvigionamento carboni;

c) in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento, per le importazioni dirette da chiunque effettuate senza l'intervento ed al di fuori dell'Ente approvvigionamento carboni.

Art. 21.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 19 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle cokerie e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.) fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII

Specialità medicinali

Art. 22.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58 e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 %, e si corrisponde a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei termini e modi normali. Quando la vendita sia effettuata nei confronti di concessionari, la imposta è dovuta nella misura anzidetta, sul prezzo di vendita praticato nei confronti dei grossisti.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura

del 10 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come anche chi esegua soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia.

Art. 24.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti in proprie farmacie sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 22 con riferimento al prezzo all'ingrosso e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle dipendenti farmacie. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 25.

I farmacisti che producono specialità medicinali in proprie officine in diretta comunicazione con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente art. 22 hanno l'obbligo di tenere nell'officina di produzione un apposito registro di carico e scarico della produzione da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico di detto registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nella officina, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico devono essere annotate, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo di vendita all'ingrosso.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui all'art. 22 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti l'imposta di cui all'art. 22 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 26.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 22 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto.

Art. 27.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei prodotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 22.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali, inviati direttamente ai medici da case estere a condizione che sulle etichette o sull'involucro esterno di tali campioni sia riportata la leggenda di cui alla precedente lettera *b*).

TITOLO IX

Baccalà, stoccafisso ed aringhe

Art. 28.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale ex-24 statistica 38 Aringhe salate, secche o affumicate: 7 %;

Voce doganale ex-24 statistica 39 Baccalà secco o salinato: 7 %;

Voce doganale ex-24 statistica 40 Stoccafisso: 9 %.

Art. 29.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (secche, salate o affumicate), di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successive alla importazione, esclusa la vendita al minuto, e, per le aringhe, assorbe altresì il tributo relativo agli ulteriori scambi (esclusa la vendita al minuto) delle giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli importatori ed i grossisti; peraltro l'imposta assolta per gli ulteriori passaggi di dette giacenze non è rimborsabile.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per le aringhe, il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO X
Zucchero

Art. 30.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 33 è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5 % per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,50 % per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 31.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 32.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione esclusa la vendita al minuto.

Art. 33.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 %:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto dell'importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente la vendita dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondersi, a norma delle disposizioni in vigore, per le vendite al minuto.

TITOLO XI
Spezie

Art. 34.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sottoelencati è dovuta una volta tanto, nella misura del 18 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale		82	Pepe e pimenti;
»	»	83	Vainiglia;
»	»	84	Cannella e fiori di cinnamomo;
»	»	85	Garofani;
»	»	86	Noci moscate con e senza guscio;
»	»	87	Macis;
»	»	88	Amomi e cardamomi;
»	»	90	Zenzero.

Art. 35.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi all'importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale d'importazione, ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

TITOLO XII
Gas metano

Art. 36.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4,50 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, e nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad altro produttore che acquista per la rivendita, l'imposta di cui al precedente 1° comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere l'indicazione che trattasi di *vendita tra produttori*.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 37.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

Titolo XIII
Lievito fresco per panificazione

Art. 38.

Per il commercio del lievito fresco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 39.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito fresco effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 40.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco per panificazione l'imposta, nella misura dell'8,50 %, è liquidata e riscossa delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 41.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco per panifizione, esclusa la vendita al pubblico.

Titolo XIV
Gas propano e butano e loro miscele

Art. 42.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano commerciali liquefatti e loro miscele (voce doganale 272) l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 20 %, e si corrisponde:

a) per i gas di produzione nazionale: a cura delle raffinerie all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

b) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 43.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei gas propano e butano e relative miscele, successivi alla vendita posta in essere dalle raffinerie od alla importazione, compresa la vendita al minuto.

Titolo XV
Acque e bevande gassate e ghiaccio

Art. 44.

Per il commercio delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, a cura del fabbricante, nella misura del 4 % e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori od esercenti.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'intendente di finanza nella cui circoscrizione è situata la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1954 la esistenza della fabbrica e le varie specie di prodotti fabbricati.

Art. 45.

Le ditte produttrici di acque e bevande gassate e di ghiaccio hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 46.

Per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6 % per le acque e bevande gassate e del 4 % per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 47.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;

acque gassate in genere;

acque minerali artificiali da tavola;

bevande preparate con le acque suddette o con acque naturali, anche se minerali o medicinali, naturalmente gassose o artificialmente gassate, e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano *comunque* contenuto alcoolico.

Art. 48.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque e bevande gassate sia di produzione nazionale che di produzione estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera

Art. 49.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura del 12 %, ed è dovuta

a) in dipendenza della vendita o della concessione a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza del taglio di boschi o di piante resinose da parte del diretto proprietario, che destina il legname ricavato alla vendita nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 50.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti ai seguenti articoli.

Art. 50.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva oltre che dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, anche di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza o spessore.

Art. 51.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'articolo 49 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavimentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 52.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 49 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 54;

c) per il taglio di boschi e di piante resinose effettuato dal diretto proprietario: in base al prezzo medio di macchiatico corrente nella zona ove trovansi situati il bosco o le piante resinose, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 54.

Art. 53.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto a registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso;*

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 54.

Per le vendite e concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non asoggettato alla formalità della registrazione, nonchè per i tagli di bosco e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 49 dev'essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrente dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione o da quello in cui è stato iniziato il taglio, apposita denunzia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione oppure del taglio, contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti, ovvero del solo proprietario del bosco o delle piante resinose, nel caso che questi provveda direttamente al taglio;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio e *resa presuntiva in metri cubi, del taglio stesso;*

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunziante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72/A; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con la apposizione del timbro a calendario.

Art. 55.

Sono obbligati alla presentazione della denuncia di cui al precedente art. 54:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per i tagli di boschi e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario: il proprietario che effettua il taglio.

Art. 56.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 49, devono provvedere:

a) *all'atto della registrazione dei contratti*: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti a registrazione;

b) *all'atto della presentazione della prescritta denuncia*: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione, nonchè per i tagli di boschi e di piante resinose effettuati dal diretto proprietario.

Art. 57.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 52 ed altresì per i contratti sottoposti a registrazione, esclusi quelli stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetti del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuta la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 58.

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavato dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione della imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 59.

I proprietari di boschi, non tenuti, a norma del precedente art. 49, lettera *b*) al pagamento della imposta, perchè autorizzati dalla competente autorità ad effettuare il taglio per destinarne il ricavato ai propri usi diretti, i quali successivamente al taglio stesso destinano parte del legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 50, alla vendita, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei confronti dei Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 50.

Art. 60.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 7 %;

B) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati 8 %;

C) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni. 10 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia), il Silver sprucc (abete del Pacifico), l'oregon pine o Douglas Fir (pino dell'Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione da dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 51 di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3 %.

TITOLO XVII

Disposizioni comuni

Art. 61.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, numero 762, e successive modificazioni. Ove per altro i

detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 62.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1953
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 99. — LESEN

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1953.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa agricola « Elea », con sede in Casalvelino Scalo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza dell'amministratore delegato della Cooperativa agricola « Elea » di Casalvelino Scalo, in data 23 novembre 1951, con la quale, data la situazione deficitaria dell'azienda, si chiede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provveda alla sua liquidazione;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita al suddetto ente in data 6 dicembre 1953, dalle quali risulta che la società predetta trovasi con un deficit accertato di L. 23.333.987, e con numerose azioni giudiziarie intentate dai creditori;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a mente dell'art. 10 del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare la cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, non avendo la stessa attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa agricola « Elea », con sede in Casalvelino Scalo, costituita con atto 21 ottobre 1951 del notaio Giovanni Morra, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giorgio Tosti è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(6265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cinquemani Nicolò, residente nel comune di Cianciana, distretto notarile di Sciacca, il 1° gennaio 1954;

Ferrara Graziano, residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, il 1° gennaio 1954;

Maggiulli Giuseppe, residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, il 2 gennaio 1954;

Lodi-Focardi Cesare, residente nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, il 24 gennaio 1954;

Macchiagodena Celestino, residente nel comune di Ururi, distretto notarile di Campobasso, il 25 gennaio 1954;

Sanseverino Roberto, residente nel comune di Napoli, il 30 gennaio 1954.

(6268)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura spagnola presso la Facoltà di magistero della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero della Università di Torino, è vacante la cattedra di « lingua e letteratura spagnola » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6342)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale in sinistra del fiume Fratta in comune di Montagnana (Padova).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 8 ottobre 1953, n. 1229, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno demaniale in sinistra del fiume Fratta in comune di Montagnana (Padova), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 1, mappale n. 58, della superficie di mq. 21.100 ed indicato nell'estratto catastale 29 luglio 1952, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del decreto stesso.

(6128)

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Roccaraso

Con decreto Ministeriale 17 dicembre 1953, n. 3319, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Roccaraso, approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1949, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(6238)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione servizio fonotelegrafico

In data 1° agosto 1953 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio succursale p.t. n. 1 di Paternò (prov. di Catania), che è stato incluso nel circuito n. 6732 in collegamento con l'ufficio telegrafico di Paternò.

(6269)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 293

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 dicembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,82	641 —
» Genova	624,80	643 —
» Milano	624,85	642 —
» Napoli	624,70	642 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,80	642,25
» Torino	624,82	642,50
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	642,10

Media dei titoli del 23 dicembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,85
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	81 20
Id. 5 % 1935	96,425
Redimibile 3,50 % 1934	80,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,90
Id. 5 % 1936	91,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,45
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,375

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 dicembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,82
1 dollaro canadese	»	642,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,51

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794.55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142 90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Rieti in data 16 gennaio 1952, n. 1348, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti è costituita come appresso:

Presidente:

De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:

Puntoni prof. Vittorio, docente in igiene;
Bonetti prof. Giulio, docente in patologia generale;
Babudieri prof. Brenno, dell'Istituto superiore di sanità;
Carocci dott.ssa Argelinda, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti.

Segretario:

Romani dott. Erminio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 dicembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6198)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria di merito relativa a due posti della specializzazione in bachicoltura del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, e prorogato con decreto Ministeriale 10 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 10, foglio n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1952, con il quale è stato indetto

un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerati che i ventotto posti messi a concorso con il predetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, per essere conferiti, riguardo ad ogni specializzazione, con separato procedimento e distinte prove di esame, e che degli stessi posti due sono assegnati alla specializzazione in bachicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1952, registro n. 21, foglio n. 94, modificato con decreto Ministeriale 10 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1953, registro n. 5, foglio numero 113, con i quali sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso e fra esse quella della specializzazione in bachicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 26 agosto 1953, con il quale è stato approvato il diario delle prove scritta e pratica della specializzazione in bachicoltura;

Visti l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 11 del bando di concorso;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice della specializzazione in bachicoltura, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa ai due posti della specializzazione in bachicoltura del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, bandito con il decreto citato nelle premesse:

1. Di Martino Enrico, combattente — punti 24,5 su 30
2. Bartoloni Pierdomenico — » 24,5 »

Tenuto conto che il Di Martino Enrico è in possesso della qualità di combattente, e che quindi precede in graduatoria, in applicazione del decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sui diritti di precedenza dei combattenti, sono dichiarati vincitori dei due posti di detta specializzazione nell'ordine seguente i signori:

1. Di Martino Enrico 2. Bartoloni Pierdomenico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1953
Registro n. 20 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 107. — PALADINI

(6103)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a sessantadue posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione civile

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantadue posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1953, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 3, 4, 5 e 6 gennaio 1954;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sessantadue posti di vice-segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, nei giorni 3, 4, 5 e 6 gennaio 1954.

Roma, addì 17 dicembre 1953

Il Ministro: FANFANI

(6273)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì, di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 2 corrente, con la quale il sindaco di Santa Sofia rende noto che la signora Ricci Petitoni Maria ha rinunciato alla condotta ostetrica della frazione di Corniolo di quel Comune;

Vista la lettera in data 20 novembre, con la quale la signora Pompili Dina, che segue in graduatoria la Ricci, dichiara di rinunciare alla nomina nella condotta in questione;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea, che segue nella graduatoria le rinunciatarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Rafucci Giuseppina, è dichiarata vincitrice del concorso, di cui in narrativa, per la sede di Corniolo di Santa Sofia.

Forlì, addì 28 novembre 1953

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì, di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 25 novembre, con la quale il sindaco di Predappio rende noto che la signora Parra Domenica ha rinunciato alla condotta ostetrica della frazione di Fiumana di quel Comune;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della colonia suddetta la candidata dichiarata idonea, che segue nella graduatoria la rinunciatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Grimellini Velia è dichiarata vincitrice del concorso, di cui in narrativa, per la sede di Fiumana di Predappio.

Forlì, addì 1° dicembre 1953

Il prefetto: QUERCI

(5992)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 4 corrente, con la quale la signora Bronzetti Teresa dichiara di rinunciare alla condotta ostetrica della frazione di Castrocaro;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Parra Domenica è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Castrocaro.

Forlì, addì 9 dicembre 1953

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 4 corrente, con la quale la signora Grimellini Velia dichiara di rinunciare alla condotta ostetrica della frazione di Fiumana di Predappio;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Battistini Martina è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Fiumana di Predappio.

Forlì, addì 9 dicembre 1953

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 4 corrente, con la quale il sindaco di Forlimpopoli rende noto che la signora Michelucci Jolanda ha rinunciato alla condotta ostetrica del comune di Forlimpopoli;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Rossetti Teresa è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Forlimpopoli.

Forlì, addì 9 dicembre 1953

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 4 corrente, con la quale la signora Grimellini Velia ha rinunciato alla condotta ostetrica della frazione di Teodorano in comune di Meldola;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bolognesi Giorgina è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Teodorano di Meldola.

Forlì, addì 9 dicembre 1953

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 4 corrente, con la quale la signora Rossetti Teresa dichiara di rinunciare alla condotta ostetrica di Pievesistina di Cesena;

Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Grimellini Velia è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Pievesistina di Cesena.

Forlì, addì 9 dicembre 1953

Il prefetto: QUERCI

(6115)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.